

## **SUSTENIA S.R.L.**

**Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)**

**Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.**

**Numero di Codice Fiscale**

**e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200**

\*\*\*\*\*

### **DETERMINAZIONE N. 29/21 DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**Oggetto: conferimento di incarico di collaborazione per attività di informazione alla cittadinanza sulle modalità di contrasto alla diffusione delle zanzare.**

Il sottoscritto Vladimiro Longhi, in qualità di Amministratore Unico di Sustenia S.r.l.,

#### **PREMESSO**

- che Sustenia S.r.l. è una società in controllo pubblico, cosiddetta "in house", ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 175/2016;
- che Sustenia S.r.l. svolge attività di informazione, divulgazione, comunicazione ed educazione ambientale;
- che alcuni comuni soci hanno affidato alla società il compito di informare la cittadinanza circa le modalità e buone prassi per prevenire la diffusione delle zanzare;

#### **CONSIDERATO**

- che Sustenia S.r.l. non ha nella propria dotazione organica, personale sufficiente per svolgere direttamente e nei tempi previsti tutte le attività affidate;
- che è pertanto necessario supportare le attività aziendali con ulteriore personale in possesso di adeguate competenze tecniche e/o professionali;

#### **ACQUISITA**

La disponibilità a collaborare con Sustenia S.r.l. della Dott.ssa Eleonora Tomasini, nata a Mirandola (MO), il 02/04/1992, e residente in via Don Giovanni Minzoni n. 2 – 41036 Medolla (MO), C.F. - TMSLNR92D42F240K;

#### **VALUTATO**

- che si è proceduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e in particolare:
  - a) idoneità professionale;
  - b) adeguata capacità tecnico-professionale in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;

c) sufficiente capacità economica e finanziaria per svolgere l'attività affidata;

### **VISTO**

- che la Dott.ssa Eleonora Tommasini non si trova in alcuna delle condizioni indicate dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e che l'attività svolta non rientra tra quelle indicate all'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- che il servizio reso è escluso dall'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. in quanto non si sono rilevati rischi interferenti;
- quanto indicato all'art. 32, co. 2, del d.lgs. 50/2016;
- quanto previsto all'art. 36, co. 2, lett. a) e all'art. 37, co. 1 del d.lgs. 50/2016;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81;
- il vigente Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione;

### **DETERMINA**

per le ragioni sopra esposte di:

- 1) Affidare direttamente alla Dott.ssa Eleonora Tommasini un incarico di collaborazione per le attività indicate in premessa e sopra riportate.
- 2) Di impegnare come compenso per queste attività, una somma di euro 1.680,00, comprensivi di oneri previdenziali e fiscali, come per legge.
- 3) Di imputare detta spesa, come collaborazione coordinata e continuativa, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio.
- 4) Il contratto di collaborazione si perfezionerà in forma scritta e avrà durata dal 28 maggio 2021 al 31 dicembre 2021.
- 5) Viene fatto obbligo ai collaboratori, pena la nullità del presente atto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 così come modificato dall'art. 7, co. 1 lett. a), della legge 17 dicembre 2010, n. 217.

La presente determinazione è inviata al Responsabile tecnico dell'azienda nonché Responsabile Unico del Procedimento, per l'esecuzione e successiva pubblicazione sul sito web di Sustenia s.r.l., come per legge.

S. Giovanni in Persiceto, 25 maggio 2021.

L'Amministratore Unico

F.to Vladimiro Longhi